

AAA

**- Ricorrente-**

**- Resistente-**

^^^

**ANCHE CON DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*:**

- 1

partecipato alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 con indicazione dei relativi esiti, nella parte lesiva per parte ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito "Non superata";

2. Del successivo Avviso prot. n. 76336 del 29.05.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato gli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 rettificati, nella parte lesiva per parte ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito "Non superata";

3. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato il mancato superamento della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, sostenuta da parte ricorrente in data 06.05.2024;

4. Della comunicazione di esito negativo della prova scritta di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, resa nota sulla piattaforma Formez - Concorsi smart, nella parte in cui è stato attribuito a parte ricorrente il punteggio complessivo pari a 5,6 (56/100);

5. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova scritta di cui al D.M. n. 107/2023, in quanto viziati poiché non conformi ai quadri di riferimento e alle aree tematiche previste;

6. Dell'Avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione – D.M. 8 giugno 2023, n. 107, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;

7. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all'art. 9 del concorso riservato di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, che verrà pubblicata all'esito della prova finale del corso intensivo di formazione di cui all'art. 8.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

Parte ricorrente è una candidata al concorso straordinario per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di

formazione e della relativa prova finale destinata ai partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 che avevano svolto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale (**cfr. doc. 1: D.M. n. 107/2023**).

Con Avviso prot. n. 79720 del 29.12.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito decretava le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione, richiamando quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 107/2023.

La prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione prevedeva lo svolgimento di una prova scritta della durata di 120 minuti articolata in 100 quesiti a risposta chiusa, di cui 15 per ogni materia, 5 per l'accertamento della lingua straniera e 5 per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici.

Secondo le indicazioni offerte dal D.M. n. 107/2023, per ogni risposta corretta veniva attribuito il punteggio pari a 1, mentre per la risposta errata o non data venivano assegnati 0 punti.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 107/2023, superavano la prova scritta di accesso al corso di formazione i candidati che conseguivano il punteggio pari o superiore a **60/100**: <<[...] 2. *La valutazione della prova di cui al precedente comma 1 è effettuata come di seguito specificato sia con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a) sia alla tipologia di cui alla lettera b). Per ciascuna delle materie indicate al comma 1 sono attribuibili un massimo di 15 punti, esclusivamente con l'utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l'utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l'utilizzo dei numeri interi. **Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato**>>.*

Parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 del D.M. n. 107/2023,

presentava la domanda di partecipazione di cui all'art. 3, indicando nello specifico di aver sostenuto e non superato la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, circostanza per cui presentava ricorso entro i termini di legge, pendente alla data del 28.02.2023.

La ricorrente riceveva la lettera di partecipazione, con la convocazione per la prova scritta calendarizzata per il giorno 06.05.2024, alle ore 10:30, presso la Nuova Fiera di Roma.

In data 05.04.2024 veniva pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito l'Avviso prot. n. 46322 di convocazione per la prova scritta, contenente tutte le indicazioni per lo svolgimento della prova (**cfr. doc. 2: Avviso M.I.M. prot. n. 46322 del 05.04.2024**).

In data 06.05.2024 la ricorrente si recava presso la Fiera di Roma al fine di svolgere la prova scritta del concorso *de quo*, in ordine alla quale sono certamente note all'Ecc.mo Collegio le numerose problematiche sorte in sede di espletamento della prova, nonché i disagi determinati dalla mancanza di organizzazione da parte del Ministero resistente.

Ferme restando le difficoltà connesse allo svolgimento e programmazione della prova da parte dell'Amministrazione resistente, si rappresenta che emergevano evidenti criticità in sede di espletamento del concorso, dovute alla presenza di quesiti errati.

Con provvedimento prot. n. 64933 del 07.05.2024, che in tale sede tra gli altri si impugna, il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava gli esiti della prova scritta tenutasi in data 06.05.2024 e il relativo elenco allegato, ove parte ricorrente veniva inserita tra i candidati non ammessi al corso di formazione *de quo* (**cfr. doc. 3: Avviso M.I.M. prot. n. 64933 del 07.05.2024**).

Con successivo Avviso prot. n. 76336 del 29.05.2024 il Ministero resistente, a seguito del riconoscimento dell'erroneità dell'opzione di risposta di un quesito somministrato ai candidati, pubblicava gli esiti della prova scritta rettificati, nel cui elenco la ricorrente veniva in ogni caso inserita tra i candidati non ammessi al corso di formazione (**cfr. doc. 4: Avviso M.I.M. prot. n. 76336 del 29.05.2024**).

Parte ricorrente, accedendo alla propria area riservata, prendeva visione dell'esito

negativo della predetta, che le veniva valutata con il punteggio di **5,6 (dunque 56/100)**, che non le consentiva l'accesso al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici, per il quale era prevista la soglia di punteggio pari o superiore a 60/100 (***cfr. doc.ti 5 – 6: Esito prova scritta; Elaborato scritto ricorrente***).

Il mancato superamento della prova scritta sostenuta da parte ricorrente è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati e/o in relazione ai quali sono state indicate come corrette risposte effettivamente non riscontrabili come tali.

A parte ricorrente non è stato pertanto consentito l'espletamento della prova concorsuale in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento della stessa, con ogni preclusione in ordine alla possibilità di accedere al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, meglio specificate *infra*, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. adito chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

#### **I. SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito è incorso in una palese violazione di legge, consistente nella formulazione di quesiti e nella individuazione di risposte affetti da evidenti errori.

La mancata ammissione della ricorrente al corso intensivo di formazione di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 è da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, il quale ha individuato come

giuste risposte non corrette ed ha altresì proposto ai candidati quesiti caratterizzati da evidenti errori.

Si rammenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che il D.M. n. 107/2023 prevedeva, ai fini della preparazione per lo svolgimento della prova scritta, i quadri di riferimento ivi allegati con le relative aree tematiche.

L'Amministrazione resistente ha dato prova di non aver compiutamente rispettato le linee guida previste, non avendo consentito ai candidati di poter dimostrare le loro competenze, in considerazione della errata predisposizione dei quesiti ed altresì delle risposte indicate per le domande somministrate.

Si precisa, con riferimento alla posizione di parte ricorrente, che la predetta riscontrava irregolarità in ordine ai seguenti quesiti che, conseguentemente, le venivano valutati negativamente:

**1. QUESITO N. 69:**

**69 La Legge n. 107/2015 all'art. 1, comma 93, stabilisce i criteri generali dei quali deve tenere conto la valutazione del Dirigente Scolastico. Tale valutazione deve tenere conto:**

- ☐ Della valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali.
- ☒ **Del contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale.**
- ☐ Di tutti i criteri generali contenuti nelle altre alternative di risposta.
- ☐ Dell'apprezzamento dell'operato del dirigente all'interno della comunità professionale e sociale.

La ricorrente forniva la risposta *“Del contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale”*, laddove veniva invece individuata dal Ministero come corretta la risposta *“Di tutti i criteri generali contenuti nelle altre alternative di risposta”*.

Contrariamente a quanto individuato dal Ministero resistente, la risposta fornita dalla ricorrente non può considerarsi errata, tenuto conto che l'art. 1, comma 93, della legge n. 107/2015 così prevede:

*<<93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:*

*a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;*

*b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;*

*c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;*

*d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;*

*e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole>>.*

Si rappresenta che nel quesito n. 69 tutte le risposte si presentavano come corrette, come si evince dal raffronto tra il contenuto della norma e quello del quesito somministrato.

La resistente Amministrazione, sulla base di ignote motivazioni, ha ritenuto non valida la risposta fornita dalla ricorrente, che riportava pedissequamente la lettera d) dell'art. 1 comma 93 della legge n. 107/2015.

Il Ministero resistente ha inserito, nel quesito in oggetto, quattro risposte giuste, con la conseguenza che non può arbitrariamente considerarsi la risposta fornita dalla ricorrente sbagliata, in presenza di un criterio di valutazione non conforme alla legge.

Lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 158 del 05.01.2021, ha stabilito che deve ritenersi illegittimo l'operato della Pubblica Amministrazione nella parte in cui, in una prova scritta di un concorso pubblico mediante quiz a risposta multipla, ha contemplato due risposte egualmente esatte, ritenendo però errata quella formulata dal candidato.

Tanto premesso, è indubbio il diritto di parte ricorrente a vedersi attribuito l'ulteriore punteggio pari a 1 spettante in relazione alla risposta correttamente fornita al quesito n. 69.

**2. QUESITO N. 102:**

102 Secondo l'art. 12, l. n. 104/1992, in quale tipologia di scuola si applica l'integrazione scolastica?

- ☐ In tutte le tipologie di scuole, a partire dall'asilo nido.
- ☒ In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia.
- ☐ In tutte le tipologie di scuole, ad esclusione delle università.
- ☐ In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola primaria.

La ricorrente forniva la risposta *"In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia"*, ove invece il Ministero resistente individuava quale corretta quella *"In tutte le tipologie di scuole, a partire dall'asilo nido"*.

La risposta fornita dalla ricorrente deve ritenersi corretta, tenuto conto che la domanda faceva espresso riferimento alla "scuola" ove "si applica l'integrazione scolastica".

Si precisa che per "scuola" debba intendersi quella dell'infanzia e che pertanto la risposta individuata dal Ministero come corretta in relazione all'asilo nido mal si concilia con la richiesta espressa dal quesito.

Di seguito si riportano i primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104/92:

*<<Art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione. 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.*



3. *L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.* 4. *L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap>>.*

Gli asili nido, come definiti dall'articolo 70 della legge n. 448/2001, rappresentano un servizio rivolto alla prima infanzia (0-36 mesi), finalizzato a promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e ad offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo.

Rientrano in questa tipologia, ai sensi della legge n. 285/1997 che ha allargato la finanziabilità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia a carattere innovativo e sperimentale, i micronidi (asili nido di dimensioni ridotte, secondo le singole disposizioni normative regionali), gli asili nido aziendali o interaziendali e le sezioni primavera.

Vi sono inoltre i servizi integrativi per la prima infanzia realizzati in contesti domiciliari (cd. nidi famiglia), gli Spazi gioco e i Centri bambini-genitori in cui viene offerta agli adulti accompagnatori una struttura attrezzata in cui realizzare attività ricreative e di gioco.

Con specifico riferimento all'articolo 70 della legge 448/2001 che aveva, tra l'altro, istituito il Fondo per gli asili nido sulla base del presupposto di competenze fondamentali dello Stato, è intervenuta la Corte costituzionale (Sent. n. 370 del 17 dicembre 2003) dichiarando l'illegittimità costituzionale di parte del citato articolo.

Fra le motivazioni, si rileva che "l'attività dello speciale servizio pubblico costituito dagli asili nido rientra palesemente nella sfera delle funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali" e pertanto *"è contraria alla disciplina costituzionale vigente la configurazione di un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato, che viola in modo palese l'autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle regioni e degli enti locali e mantiene allo Stato alcuni poteri discrezionali nella materia cui si riferisce"*.

Il Fondo è stato pertanto soppresso nel 2004 con la legge finanziaria (legge n. 311/2004, articolo 1, comma 59).

Le competenze delle regioni in materia di asili nido sono state giudicate dalla Corte a carattere concorrente (e non residuale), soprattutto con riferimento all'individuazione dei criteri per la gestione e l'organizzazione delle strutture.

Alcuni Comuni prevedono peraltro la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza disposti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.

Gli asili nido possono essere, peraltro, interamente privati.

In base all'art. 6 del DL. 55/1983 (L. 131/1983), gli asili nido rientrano tra le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, successivamente individuati dal DM 31 dicembre 1983.

Per essi è prevista una contribuzione degli utenti a carattere non generalizzato non inferiore al 50 per cento del costo, definita mediante tariffe che possono essere differenziate dai singoli Comuni con adeguate motivazioni di carattere sociale.

Le spese per gli asili nido vengono pertanto escluse dai Comuni, per una quota di almeno il 50 per cento, dai costi complessivi che vanno a determinare la percentuale di copertura a domanda individuale, ai sensi dell'art. 5 della L. 498/1992.

In base all'art. 243, co. 2, lett. a) del TUEL (D.Lgs 267/2000), i Comuni che si trovano nelle condizioni strutturalmente deficitarie hanno l'obbligo di copertura dei costi complessivi della gestione dei servizi a domanda individuale nella misura di almeno il 36% con i relativi proventi tariffari e contributi a carattere vincolato, mentre i costi di gestione degli asili nido sono calcolati comunque al 50% del loro ammontare.

La determinazione della misura da richiedere come contributo deve essere valutata dall'ente locale in relazione all'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del bilancio, contemperando tale principio con la funzione sociale assolta dagli asili nido.

In proposito, la sentenza del Consiglio di Stato (Sent. n. 4362 del 31 luglio 2012) ha sancito il divieto di intervento sulle tariffe degli asili nido da parte dei comuni, nel corso dell'anno scolastico di frequenza, anche in caso di diminuzione delle entrate, in quanto lesiva del principio del legittimo affidamento.

L'asilo nido o nido d'infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi.) l'asilo pertanto non è assolutamente considerato una scuola come richiesto dalla domanda bensì un servizio socio assistenziale.

Tanto premesso, deve ritenersi corretta la risposta fornita dalla ricorrente in relazione al quesito n. 102, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante di 1.

3. **QUESITO N. 59:**

59 In materia di assenze retribuite cosa dispone per il dirigente scolastico l'art. 15 del CCNL del personale dirigente dell'area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018?

- ☐ In occasione del matrimonio il dirigente ha diritto a 10 giorni di permesso retribuito da fruire entro 120 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
- ☐ Il dirigente ha diritto di astenersi per la partecipazione a concorsi od esami entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno scolastico.
- ☒ Il dirigente ha diritto di assentarsi, entro il limite complessivo di otto giorni all'anno/anno scolastico o accademico, per partecipare a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, anche se non connessi con la propria attività lavorativa.
- ☐ Durante le assenze retribuite spetta al dirigente il 50% dell'intera retribuzione, compresi i compensi per il lavoro straordinario.

La ricorrente forniva la risposta *“Il dirigente ha diritto di assentarsi, entro il limite complessivo di otto giorni all'anno/anno scolastico o accademico, per partecipare a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, anche se non connessi con la propria attività lavorativa”*, laddove il Ministero considerava invece corretta quella *“Il dirigente ha diritto di astenersi per la partecipazione a concorsi od esami entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno scolastico”*.

Si rappresenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la domanda somministrata ai candidati presenta un evidente errore in quanto l'art. 15 del CCNL 2016/2018 sancisce che:

<<1. Il dirigente ha diritto di **assentarsi** nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno solare o, per i dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ciascun anno scolastico o accademico; b) lutto per il decesso

del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge 20 maggio 2016, n. 76: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso del congiunto; c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di tre giorni nell'anno solare o, per i dirigenti scolastici e dell'AFAM, scolastico/accademico. 2. Il dirigente ha altresì diritto ad **assentarsi** per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo può essere fruito anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. 3. Le **assenze** di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione. 5. Le **assenze** previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall' art. 19 della legge n. 53 del 2000, sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. 6. Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre **assenze** retribuite previste da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto al comma 1, lettera b)>>.

Dunque, nella disposizione di cui all'art. 15 CCNL Area Istruzione e Ricerca, non vi è traccia alcuna del diritto del Dirigente di “astenersi”, essendo contemplato esclusivamente che **“il dirigente ha diritto di assentarsi”**.

Tale circostanza rende la risposta fornita affetta da un evidente errore, a conferma delle irregolari modalità di programmazione della prova da parte del Ministero odierno resistente.

Il Ministero resistente, con la sua condotta, ha indotto la ricorrente in errore, in considerazione del diverso significato di “astenersi” rispetto ad “assentarsi”.

Si riportano di seguito le definizioni dei due verbi, tratte dal Vocabolario della lingua italiana Treccani:

<<**Assentarsi:** v. intr. pron. [dal lat. tardo absentare, der. di absens -entis «assente»] (io m'assento, ecc.). – *Allontanarsi per breve tempo:* assentarsi da scuola, dalle lezioni, dall'ufficio; mi dovrò assentare da casa per alcuni giorni. *Anticam., e nel linguaggio poet., anche trans., tenere assente, lontano:* la lunga via, che sì m'assenta Da quella luce (Ariosto).

**Astenére:** v. tr. [dal lat. abstinere, comp. di abs «da, lontano da» e tenere «tenere»] (coniug. come tenere). – **1. letter.** Tenere lontano, trattenere da qualche cosa: chi la scure Asterrà pio dalle devote frondi (Foscolo). **2. rifl.** Tenersi lontano da qualcosa, trattenersi dal fare una cosa, abitualmente o in singole circostanze: astenersi dal cibo, dal bere, dal sesso, dal pronunciare un giudizio; dovresti astenerti dal dire quelle cose!; nel dubbio astieniti!, traduz. della frase lat. in dubiis abstine (v.); nelle votazioni, astenersi dal voto (o assol. astenersi), non dare nessun voto (v. astensione, n. 1). ♦ Il part. pres. **astenente** non è usato, ed è sostituito da **astinente** (v. la voce). ♦ Part. pass. **astenuto**, anche come agg. e s. m. (f. -a), chi si è astenuto dal dare il voto: i parlamentari astenuti sono una minoranza; votanti 20, astenuti 8>>.

Il Ministero resistente ha considerato corretta una risposta in contrasto con quanto previsto dall'art. 15 del CCNL personale Dirigente Area V, utilizzando impropriamente il termine "astenersi", che ha un significato completamente diverso da quello di "assentarsi", quest'ultimo il solo ad essere contemplato dalla citata disposizione.

Tanto premesso, considerata la formulazione errata ed ambigua del quesito, alla ricorrente dovrà essere riconosciuto l'ulteriore punteggio spettante in relazione alla domanda in oggetto contestata.

#### 4. QUESITO N. 45:

113 Si configura peculato d'uso (art. 314, comma 2, c.p.) se la cosa oggetto del reato è una somma di denaro?

- ☐ Sì, il reato si configura solo nel caso di denaro.
- ☐ No, il reato si configura solo nel caso di cose mobili di specie.
- ☒ Sì, il reato si configura sia nel caso di denaro sia nel caso di cose mobili di specie.
- ☐ Sì. se l'uso è momentaneo e non vi è restituzione.

La ricorrente forniva la risposta “*Si, il reato si configura sia nel caso di denaro sia nel caso di cose mobili di specie*”, laddove il Ministero considerava come corretta la risposta “*No, il reato si configura solo nel caso di cose mobili di specie*”.

L'erroneità della risposta individuata come corretta dal Ministero ben si evince dal tenore dell'art. 314, c.p., che prevede la seguente ipotesi di reato del peculato d'uso: << *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di **denaro o di altra cosa mobile altrui**, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita*>>.

Quanto sopra riportato è sufficiente al fine di affermare la piena correttezza della risposta fornita da parte ricorrente, alla quale pertanto dovrà essere riconosciuto un ulteriore punto per la risposta esatta.

**5. QUESITO N. 85:**

85 Con quale norma è stato istituito il Sistema Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione?

- ☐ D.lgs. n. 286/2004.  
☒ D.p.r. n. 80/2013.  
☐ L. 107/2015.  
☐ Direttiva ministeriale 18 settembre 2014, n. 11.

In ordine al predetto quesito la ricorrente forniva la risposta “*D.P.R. n. 80/2013*”, laddove veniva invece considerata corretta quella di cui al “*D. lgs. n. 286/2004*”.

La risposta che deve essere considerata corretta è quella fornita dalla ricorrente, tenuto conto che l'oggetto del D. Lgs. n. 286 del 19.11.2004 è l' “*Istituzione del **Servizio** nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”, mentre quello che richiedeva il quesito era la norma di istituzione del “**Sistema** Nazionale di Valutazione del sistema educativo di Istruzione e formazione”, quale è quello di cui al D.P.R.

n. 80/2013, recante per l'appunto il "*Regolamento sul **sistema** nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*".

La risposta individuata dal Ministero come corretta non è conforme a quanto oggetto di quesito, in base al quale veniva espressamente chiesta la normativa di istituzione del "Sistema" e non del "Servizio" di Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

Tanto premesso, alla ricorrente dovrà essere riconosciuta la validità del quesito in tale sede contestato, con conseguente attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante.

**6. QUESITO N. 109:**

109 Nelle linee guida per l'orientamento adottate con il d.m. 22 dicembre 2022, n. 32, al punto 4 si dichiara che:

☒ l'orientamento inizia, dalla scuola primaria, quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alle motivazioni, al riconoscimento delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento.

☐ l'orientamento inizia, sin dalla scuola dell'infanzia e primaria, quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento.

☐ l'orientamento inizia dalla frequenza dei servizi educativi fino ad estendersi alla scuola secondaria di primo grado, quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento.

☐ l'orientamento inizia a partire dalla scuola secondaria di primo grado quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento.

In ordine a tale quesito, si evidenzia l'errore nel quale è incorsa l'Amministrazione, laddove ha inserito il riferimento normativo sbagliato, in quanto il D.M. citato non è il n. 32, bensì il n. 328/2022.

Si rappresenta che nel quesito contestato vi è un evidente imprecisione, che ha indotto la ricorrente in errore, tenuto conto della errata indicazione del riferimento normativo oggetto di domanda.

Tanto premesso, dovrà essere riconosciuto in favore della ricorrente l'ulteriore punteggio spettante in relazione al quesito in oggetto contestato, stante l'errata predisposizione della domanda da parte del Ministero.

**7. QUESITO N. 38:**

- 38 Quale proposta educativa si basa sulla Teoria della Modificabilità Cognitiva Strutturale, che postula, per ogni individuo, anche con disabilità, la possibilità di modificare strutturalmente i suoi processi di pensiero e cambiare il modo con cui si accosta alla conoscenza?

- ☐ La proposta di Célestin Freinet.
- ☐ La proposta di Carleton Wolsey Washburne.
- ☐ La proposta di Reuven Feuerstein.
- ☒ La proposta di Luigi Volpicelli.

In relazione al predetto quesito, la ricorrente forniva la risposta “*La proposta di Luigi Volpicelli*”, laddove veniva considerata corretta “*La proposta di Reuven Feuerstein*”.

Si precisa che il quesito contestato attiene ad una materia, quella della “Pedagogia”, non presente nei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 107/2023.

La resistente Amministrazione ha pertanto ampliato l’oggetto delle conoscenze richieste dal Bando, che non prevedeva appunto lo studio della Pedagogia.

Tanto premesso, il quesito della ricorrente dovrà essere considerato valido, tenuto conto del mancato rispetto da parte del Ministero resistente delle linee guida e dei quadri di riferimento che avrebbe tassativamente dovuto rispettare ai sensi della *lex specialis*.

**8. QUESITO N. 48:**

- 48 Secondo quale pedagogista il compito dell'educazione consiste nel mettere a disposizione materiali che corrispondano agli impulsi naturali del bambino e che favoriscano un'evoluzione naturale della personalità infantile?

- ☐ Burrhus Skinner.
- ☐ Maria Montessori.
- ☐ Jacques Maritain.
- ☒ Sergej Hessen.

In relazione al predetto quesito, la ricorrente forniva la risposta “*Sergej Hessen*”, laddove veniva considerata corretta “*Maria Montessori*”.

Si precisa che il quesito contestato attiene ad una materia, quella della “Pedagogia”, non presente nei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 107/2023.

La resistente Amministrazione ha pertanto ampliato l’oggetto delle conoscenze richieste dal Bando, che non prevedeva appunto lo studio della Pedagogia.



Tanto premesso, il quesito della ricorrente dovrà essere considerato valido, tenuto conto del mancato rispetto da parte del Ministero resistente delle linee guida e dei quadri di riferimento che avrebbe tassativamente dovuto rispettare ai sensi della *lex specialis*.

A tal proposito, con riferimento alle contestazioni relative ai quadri di riferimento della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023 e alla contrarietà rispetto a quelli di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, la ricorrente instaurava nel mese di Luglio 2023 un autonomo giudizio al T.A.R. Lazio, Roma.

Ciò conferma la piena estraneità della materia "Pedagogia" rispetto a quanto avrebbe dovuto formare oggetto di studio, con conseguenziale diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio spettante per i quesiti n. 38 e 48, per le motivazioni sopra esplicitate.

**Sulla base delle considerazioni sopra espresse, si evidenzia che la ricorrente è stata illegittimamente privata della corretta attribuzione di ulteriori 8 punti, spettanti in considerazione dell'errata valutazione operata dal Ministero resistente.**

^^^

Da quanto sopra, è ben evidente come il Ministero dell'Istruzione e del Merito abbia articolato i quesiti in aperta violazione di legge, contemplando risposte fuorviante ed affette da notevoli errori.

Il Ministero dell'Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di "Reclutamento del personale", così prevede: "1. *L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte **all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;*** b) *mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.* 2. *Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della*

compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente accertato le competenze e professionalità richieste per l'accesso ai ruoli della Dirigenza Scolastica, così come previsto dal D.M. n. 107/2023 e in conformità ai quadri di riferimento ivi allegati.

In relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: "Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate *ictu oculi* da eccesso di potere, *sub specie* delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, "le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di

concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), **se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità**, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11)” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021).

Nello stesso senso, si precisa ancora come il Giudice Amministrativo non possa compiere un <<[...] sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, se non nei limiti più volte ribaditi dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle

*competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302). 6.3 Considerato che per essere configurabili vizi di legittimità apprezzabili dal giudice amministrativo debba essersi in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare [...] >> (cfr. T.A.R. Lazio, n. 6872/2023; T.A.R. Lazio n. 15706/2023).*

Nel caso di specie, non si controverte in ordine ad una valutazione relativa alla discrezionalità dell'Amministrazione, essendo il sindacato dell'operato del Ministero circoscritto alla manifesta erroneità dei quesiti e delle risposte formulate, rispetto alle linee guida e ai quadri di riferimento pubblicati.

Sono stati somministrati ai candidati quesiti ingannevoli e talvolta errati, per niente idonei a testare le effettive capacità di tutti quei candidati che, dopo aver svolto già la problematica prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, si sono trovati dinanzi alla paradossale situazione di dover sostenere una prova pur in presenza di evidenti errori nella formulazione dei quesiti loro sottoposti.

La *quaestio iuris* attiene pertanto alla manifesta illogicità sia nella esplicazione delle domande, che nelle risposte individuate come corrette.

**Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima è stata ancora una volta pregiudicata dalla condotta del Ministero resistente il quale, con la programmazione della prova scritta così come articolata, ha determinato il mancato superamento della predetta e conseguentemente l'impossibilità per la ricorrente di accedere al corso di formazione per Dirigenti Scolastici.**

La condotta del Ministero resistente è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, considerato che l'odierna parte ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione ai quesiti posti all'attenzione dell'Ill.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la valutazione sufficiente per poter accedere al corso di formazione per Dirigenti Scolastici.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta "prova di resistenza".

Come avvalorato dalla <<[...] consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindere - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, la parte ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata (cfr., ex plurimis Cons. St., sez. VI 9 gennaio 2023, n. 219)>>.

Nel caso di specie, si precisa che l'art. 7 del D.M. n. 107/2023 riconosce a tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 6/10 (60/100) di partecipare al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici, previo versamento del contributo di cui all'art. 6.

Tale circostanza è ben rilevante nel caso di specie tenuto conto che parte ricorrente, con la valutazione positiva dei quesiti sopra contestati, si troverebbe collocata tra i candidati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo parte ricorrente pieno diritto ad ottenere la rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

Il mancato inserimento di parte ricorrente all'interno dell'elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023 è

imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in violazione di legge, ha impedito alla medesima di superare la prova scritta e raggiungere il punteggio minimo di 6/10.

Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità alle linee guida e ai Quadri di riferimento di cui al D.M. n. 107/2023, la ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio ottenuto, che dimostra che con la positiva valutazione dei quesiti contestati parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta ed avrebbe avuto accesso al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici, il cui avvio è imminente.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare le sue conoscenze.

Alla ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *"Reclutamento del personale"*, dispone che: *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire**; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"*.

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento della procedura di selezione dei Dirigenti Scolastici già partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017.

Si precisa difatti che la prova scritta di cui al D.M. n. 107/2023, stante la straordinarietà della procedura de qua, non avrebbe dovuto creare particolari problematiche ai candidati i quali, invece, si sono trovati loro malgrado dinanzi ad una complessa prova scritta, caratterizzata altresì da notevoli criticità da un punto di vista non solo e tanto organizzativo ma anche e soprattutto nel corso dello svolgimento e della relativa programmazione.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima non solo ha male articolato i quesiti, ma ha altresì indicato risposte corrette che al contrario non possono considerarsi tali.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta "*Carta di Nizza*", alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati <sup>1</sup>.

La ratio del principio del legittimo affidamento è proprio quello di veder garantito il principio di buon andamento ed imparzialità, di cui all'art 97 Costituzione.

Ciò si traduce in una espressione del principio di buona fede oggettiva, per cui il privato confida legittimamente nel fatto che l'Amministrazione si comporti secondo correttezza e coerenza, secondo i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 97.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità, in quanto penalizzano ingiustamente tutti quei candidati che, come parte ricorrente, hanno pieno diritto ad essere inseriti tra gli ammessi alla partecipazione al corso di formazione, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione e svolgimento della prova scritta.

---

<sup>1</sup> V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *“La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”*, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti»*, ma esige che ciò avvenga alla condizione *«che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi



diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)"<sup>2</sup>.

Anche la Giurisprudenza Amministrativa è concorde nel riconoscere che la tutela del legittimo affidamento del privato dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale è tenuta a comportarsi secondo buona fede anche in ambito concorsuale.

Come affermato dalla Giurisprudenza Amministrativa: <<[...] la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta). La legittimità dell'operato posto in essere dalla Commissione in sede di correzione emerge, dunque, in relazione alla ravvisata presenza delle seguenti condizioni: - domande formulate in maniera non equivoca; - presenza, fra le risposte indicate, di quella corretta; - assenza, [...], di informazioni fuorvianti rispetto ai quesiti>> (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 5820/2020; in senso conforme sentenza T.A.R. Lazio n. 12643/2019; sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 5005/2021).

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha rispettato i criteri di riferimento espressi dal Consiglio di Stato, non avendo seguito pedissequamente i principi regolatori dello svolgimento dei concorsi pubblici.

Lo svolgimento della prova scritta di cui al D.M. n. 107/2023 è avvenuto in aperta violazione di legge, circostanza che ha impedito a parte ricorrente di poter dimostrare le sue

---

<sup>2</sup> Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."

competenze ed accedere al corso di formazione per Dirigenti Scolastici, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

\*\*\*

Per quanto sin qui esposto parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa

**RICORRE**

**ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.**

Con la presente istanza cautelare monocratica si chiede l'emissione di un provvedimento diretto a consentire a parte ricorrente di poter partecipare, seppur con riserva, al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023, il cui avvio è previsto nel corrente mese di Giugno 2024.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha agito in palese violazione di legge, avendo programmato e predisposto la prova scritta del concorso riservato per Dirigenti scolastici in contrasto con le linee guida e i quadri di riferimento di cui al D.M. n. 107/2023.

Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che parte ricorrente è stata altamente pregiudicata dalla condotta del Ministero non solo e tanto in tale sede, bensì già nella precedente tornata concorsuale di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, il cui illegittimo svolgimento determinava il mancato superamento della prova scritta e la costringeva ad incardinare un contenzioso all'uopo.

**Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in re ipsa dal fatto che, con Avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024** il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 08.06.2023, n. 107, che verrà avviato nel mese di Giugno 2024 e si concluderà entro il corrente a.s. 2023/2024 (***cfr. doc. 7: Avviso M.I.M. prot. n. 82842 del 10.06.2024***).

Nel predetto Avviso, il Ministero resistente ha indicato i termini e le modalità di pagamento del secondo versamento del contributo di segreteria pari ad € 1.500,00, da versare entro e non oltre i successivi sette giorni dalla pubblicazione del predetto.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che parte ricorrente è stata esclusa dalla possibilità di accedere al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023 sulla base della errata ed illogica programmazione della prova scritta del concorso riservato per Dirigenti Scolastici.

Qualora parte ricorrente non avesse la possibilità di accedere, seppur con riserva, al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023, le sarebbe irrimediabilmente e definitivamente negata la possibilità di ambire al ruolo di Dirigente Scolastico, al quale aspira dall'anno 2017.

A conferma del pieno interesse di parte ricorrente ad accedere al corso intensivo di formazione, si precisa altresì il pieno impegno della predetta a versare anche in tale fase cautelare in favore del Ministero resistente il contributo di segreteria previsto dall'art. 4 del D.M. n. 107/2023 per complessivi € 1.500,00, previsto dal Bando al fine di poter partecipare al corso intensivo di formazione.

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento della domanda cautelare monocratica, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ammettere – seppur con riserva - parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione, previo versamento del previsto contributo di segreteria, tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio del corso e delle relative immissioni in ruolo, programmate del 01.09.2024, giusta Nota prot. n. 73120 del 22.05.2024 del Ministero resistente in atti (***cfr. doc. 8: Avviso M.I.M. prot. n. 73120 del 22.05.2024***).

Roma, 11.06.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

#### **ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

Con la presente istanza si chiede la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare monocratico concesso, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare collegiale.

Circa i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* già si è detto.

Si insiste dunque nell'accoglimento del ricorso con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ammettere – seppur con riserva - parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione, previo versamento del previsto contributo di segreteria, tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio del corso e delle relative immissioni in ruolo, programmate del 01.09.2024, giusta Nota del Ministero resistente in atti.

Roma, 11.06.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare, con riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio di 8 punti in relazione ai quesiti sopra contestati, nelle parti e per le motivazioni espresse.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.M. n. 107/2023;
2. Avviso M.I.M. prot. n. 46322 del 05.04.2024;
3. Avviso M.I.M. prot. n. 64933 del 07.05.2024;
4. Avviso M.I.M. prot. n. 76336 del 29.05.2024;
5. Esito prova scritta;
6. Elaborato scritto ricorrente;
7. Avviso M.I.M. prot. n. 82842 del 10.06.2024;
8. Avviso M.I.M. prot. n. 73120 del 22.05.2024.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 11.06.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI  
DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

**ESPONE**

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ammissione di parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, i quali sono stati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione, di imminente avvio;

**RILEVATO CHE**

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

**FORMULA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE**

nei confronti di tutti i candidati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Roma, 11.06.2024

Avv. Domenico Naso  
Avv. Francesca Virga